

MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLA LUCE DELL'ART. 83 COMMA 20-BIS D.L. 18/2020, COME CONVERTITO IN LEGGE

Premessa normativa

D.lgs 28/2010 art. 3 co.4, art. 11 co. 3 e 4 e art. 12 co.1 e 2 , art. 83 co. 20-bis del D.L. n. 18 del 2020 , come convertito in legge.

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

co. 4. "La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo".

Art. 11 Conciliazione

" 3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografo della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Omissis..."

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografo della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precezzo ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale,

previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. (1)

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 co. 20-bis, convertito in legge.

“Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

Finalità del presente documento

Condividere una modalità operativa per le mediazioni in videoconferenza come disciplinate dal combinato disposto del d.lgs 28/2010 e del nuovo art. 83 co 20-bis D.L. n. 18 del 2020.

Obiettivi

Dare il nostro contributo alla elaborazione di buone prassi per l'applicazione del nuovo art. 83 comma 20-bis del D.L. 18/2020, come convertito in legge, che prevede la facoltà di collegamento da remoto nei procedimenti di mediazione, mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza, in linea con quanto disposto dal D.lgs 28/2010 in ordine alla presenza delle parti ed alla tutela della riservatezza, oltre che al trattamento dei dati personali.

Presupposti

Dal testo dell'articolo 83 comma 20-bis emerge che il verbale e l'accordo, per gli incontri effettuati in collegamento mediante videoconferenza, potranno essere sottoscritti con firma digitale dagli avvocati. Le parti collegate in remoto potranno firmare elettronicamente, anche mediante firma digitale, ovvero autograficamente; in tale ultimo caso, ovvero se trattasi di firma elettronica non digitale o autografa, gli avvocati potranno dichiarare l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti in remoto. Il mediatore infine dovrà chiudere il verbale con propria sottoscrizione mediante firma digitale.

Primi rilievi

- Il documento finale sarà un documento informatico composto da più firme, analogiche e/o elettroniche, anche digitali, tante quante sono le parti e gli avvocati; l'avvocato potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, comunque essa venga apposta, mediante firma digitale.

Criticità rilevate

- ♦ Il cliente in remoto e lontano dal proprio legale, potrebbe non avere le competenze e/o la tecnologia adatta per firmare elettronicamente o autograficamente e quindi eseguire una scansione da inviare al proprio legale.
- ♦ L'accordo subirà diversi passaggi fuori dal controllo del mediatore e dovrà essere, pertanto, verificato attentamente prima della sottoscrizione.
- ♦ Come dovranno essere conservati il verbale e l'accordo?
- ♦ Quale documento chiederanno gli ufficiali giudiziari all'avvocato in caso di richiesta di esecuzione dell'accordo?
- ♦ Chi apporrà la certificazione di conformità all'originale se verrà richiesta una copia cartacea di verbale e accordo?

Proposte di orientamenti applicativi alla luce della nuova disciplina della mediazione in via telematica

Sull'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza

Premesso che non si ritiene assolutamente necessario (né opportuno in questo momento di emergenza) comunicare al Ministero l'intenzione di utilizzare, per lo svolgimento delle mediazioni, la modalità telematica, si precisa quanto segue. Ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 28/2010, come integrato dalla nuova disposizione di cui all'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 co. 20-bis, gli organismi sono liberi di proporre alle parti l'utilizzo di una qualsiasi piattaforma di videoconferenza che consenta il riconoscimento dei partecipanti. A tal proposito, si raccomanda che:

- la società fornitrice della piattaforma fornisca le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679 e che, ove gestisca il traffico dei dati al di fuori dello spazio economico europeo SEE, faccia riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server USA il riferimento è il Privacy Shield);
- l'accesso alle stanze virtuali deve essere riservato ai soli soggetti coinvolti nel singolo procedimento di mediazione, attraverso trasmissione di un link dedicato con password o chiamata diretta in via telematica da parte dell'organismo o del mediatore;
- tutti i soggetti partecipanti devono essere vincolati ai doveri di riservatezza come già previsti agli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010, dovendo ritenersi interdetta qualsiasi possibilità di registrazione degli incontri di videoconferenza, escluse le ipotesi a fini formativi dei mediatori previste nel regolamento dell'ODM e previo consenso di tutte le parti;
- con il consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di piattaforma diversa da quella proposta dall'organismo, purché fornisca le medesime garanzie già citate.

Sulla redazione dei verbali e dell'accordo

- L'organismo di mediazione e/o il mediatore, redatto il verbale, lo condividerà insieme all'eventuale accordo, con avvocati e parti, trasmettendolo in formato PDF a mezzo posta elettronica o pec, oppure tramite caricamento nella piattaforma di videoconferenza.
- Gli avvocati potranno apporre le firme digitali su verbale e/o accordo con modalità CAdES o PAdES con le quali, una volta sottoscritti i documenti dai loro assistiti, dichiareranno *autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto*.
- La sottoscrizione della parte può essere apposta in forma autografa, anche da remoto, oppure nella forma della firma elettronica avanzata o qualificata, anche mediante il sistema SPID.
- Il verbale e/o l'accordo sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati, verrà condiviso con l'organismo di mediazione e/o il mediatore, con le stesse modalità di cui sopra.
- Il mediatore può provvedere alla sottoscrizione del verbale apponendovi la propria firma digitale con modalità CAdES o PAdES.
- Il mediatore può sottoscrivere con firma digitale il verbale e/o accordo formato in unica copia informatica già sottoscritta dalle parti e dagli avvocati, anche derivante dall'unione di diverse copie di identico contenuto sottoscritte da ciascuna parte e dal proprio avvocato. Il documento così sottoscritto costituisce un originale informatico che può essere esibito e/o prodotto anche all'ufficiale giudiziario ai fini dell'esecuzione.
- Il verbale contenente tutte le firme delle parti e degli avvocati e per ultima quella apposta dal mediatore, costituirà l'originale che verrà inviato via posta elettronica o pec o a mezzo piattaforme gestionali a tutti gli avvocati.

-
- L'organismo di mediazione conserverà il verbale e l'eventuale accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.
 - In caso di richiesta delle parti, l'organismo di mediazione potrà rilasciare copia cartacea di verbale e accordo con dichiarazione di conformità all'originale.

Documento redatto in data 27 aprile 2020

A cura dell'Avv. Donatella Pizzi, con il contributo dei componenti del Comitato Esecutivo UNAM